

Spett.le

O.D.A.A.M.

c/o Studio Lippo

Taranto li, 22 dicembre 2023

**OGGETTO: *Richiesta di registrazione di Atto Privato del 19-12-2023 Riscontro Rif.
Ns Prot. in ingresso 173302 / 2001 / 2023***

Gentile contribuente,

facendo seguito alla richiesta di registrazione in oggetto si comunica che la scrittura privata è stata registrata in data 22 dicembre 2023

Una copia registrata è conservata in Ufficio.

Può presentarsi in Ufficio con tutta la documentazione in originale, senza necessità di prenotare un appuntamento, avendo cura di stampare e portare con lei anche la presente comunicazione.

Saremo così in grado di restituirle il suo originale, su cui saranno apposti gli estremi di registrazione, e contestualmente provvederemo ad acquisire l'originale che rimarrà nell'archivio dell'Ufficio per garantirne la conservazione nel tempo.

Grazie per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il funzionario referente

Domenico Santoro

Il responsabile del procedimento

Giovanni Prontera

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale

Massimo Portoghese

Firma su delega del Direttore Provinciale Giuseppe PERSIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE O.D.A.A.M

CODICE FISCALE 90072580732- P.IVA 03053360735

PER LA MODIFICA DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO
LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

Il giorno ...16 del mese di gennaio 2023 alle ore 17:00 , regolarmente convocata
nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita in seconda

convocazione, dato che in prima convocazione l'assemblea era andata deserta,
presso via Mediterraneo 61 – Talsano -Taranto, l'Assemblea ordinaria
dell'associazione "Organizzazione Difesa Animali e Ambiente", in forma contratta
solo ODAAm, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le
disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione
della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5
del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017
- 2) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'Associazione sig.ra Anna Maria Locato dichiara aperta la seduta,
assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Assume la
funzione di segretario dell'Assemblea la sig.ra Luisa Borraccino.

Il Presidente constata e fa constatare che appaiono presenti, di persona o per
delega, n. ...7... soci su un totale di n. 7..... soci aventi diritto e relaziona sulle
disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso
indispensabile la modifica dello Statuto Sociale e l'integrazione della denominazione
per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di volontariato sociale per la
tutela e protezione degli Animali e dell'Ambiente.

Passando alla discussione del punto n.1 all'o.d.g.,

il Presidente dà lettura del nuovo Statuto redatto secondo le indicazioni del decreto
legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e prendendo a modello lo statuto per le
organizzazioni di volontariato pubblicato in allegato alla determinazione n.223 del
2019 della Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere

Sociale e dello Sport Per Tutti sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione per le Reti Sociali.

Dopo un breve dibattito il nuovo Statuto sociale viene approvato con voto unanime dei presenti e allegato al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Passando alla discussione del punto 2) all'o.d.g. il Presidente da lettura delle candidature pervenute in merito all'elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo come segue:

Anna Maria Locato- Presidente

Luisa Borraccino- Vice Presidente

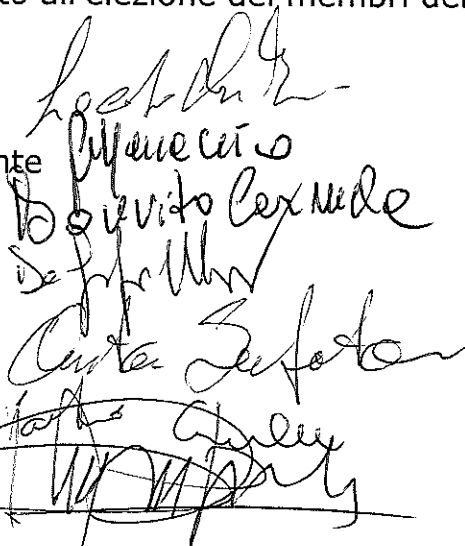
Donvito Carmela- Segretario

De Giorgio Maria - consigliere

Scapaticci Antonio -consigliere

Polito Carmela- consigliere

Drittone Nicola - consigliere



comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Alle ore..... non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

[di seguito allegare il nuovo statuto sociale]

STATUTO

Titolo I – Denominazione, sede, scopo e durata

Organizzazione di volontariato (ODV)

"O.D.A.Am." Organizzazione Difesa Animali e Ambiente

In data ____16 gennaio____2023, presso la sede dell'organizzazione di volontariato "O.D.A.Am.", in forma estesa Organizzazione Difesa Animali e Ambiente, ubicata in via Mediterraneo n.61 a Taranto, alle ore 20.00, si sono riunite le seguenti persone:

- 1) Locato Anna Maria nata a Taranto il _29/01/1942_____ domiciliata in Taranto alla via Mediterraneo n. 61_ cittadina italiana, codice fiscale LCTNMR42A69L049O;
- 2) Borraccino Luisa nata a RUDA(UDINE)___ il _06/01/1950_____ domiciliata in Taranto alla via _F.LLI MELLONE___ n. _61_____ cittadina italiana, codice fiscale BRRLSU50A46H629Q;
- 3) CARMELA DONVITO nata a Castellaneta-TA_____ il _19/05/1963_____ domiciliato in TALSANO- TA_ alla Via EUROPA___ n. __194___ cittadino italiano, codice fiscale __DNVCML63E59C136E__;
- 4) DE GIORGIO MARIA nata a _TARANTO_ il 12/09/1965_____ domiciliato in LAMA - TARANTO_ alla via FEDERICO II DI SVEVIA_ n. __34___ cittadino italiano, codice fiscale DGRMRA65P52L049H;
- 5) SCAPATICCI ANTONIO nato a _TARANTO___ il _11/08/1965_ domiciliato in _LAMA -TARANTO alla via _FEDERICO II DI SVEVIA_ n. _____ cittadino italiano, codice fiscale __SCPNTN65N11L049D.
- 6) POLITO CARMELA , nata a Taranto il 16/03/1976 – residente in via Pesce Gatto n.6 – Taranto - C.F. PLTCML76C56L049O – Cittadino italiano- SOCIO
- 7) DRITTONI NICOLA nato a Taranto il 03/11/1964 – residente in via Nitti 137 – Taranto -cittadino italiano- C.F. DRTNCL64S03L049M - SOCIO

I componenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la sig.ra Locato Anna Maria la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig.ra Borraccino Luisa quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i componenti a promuovere l'adeguamento dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale dell'associazione di volontariato O.D.A.Am. ai sensi del D.Lgs.n. 117/2017, Statuto già registrato con atto n.4276 del 16/10/1995 del notaio in Taranto Dott. Angelo Raffaele Quaranta al n. di Rep.22772, al n. Racc.7078.

L'adeguamento di Statuto in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.n. 117/2017 e s.m.i. e a tal fine dà lettura del nuovo Statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che messo ai voti viene approvato all'unanimità. I componenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. È costituita fra i componenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "O.D.A.Am.", in forma estesa Organizzazione Difesa Animali e Ambiente, da ora in avanti in questo atto per brevità denominata solo "Associazione".

L'Associazione, costituita in forma di associazione di volontariato, ha sede legale nel Comune di Taranto, all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative ovunque in Italia.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

ART. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni animaliste della Regione Puglia.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni animaliste attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART.3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, mediante lo svolgimento in via principale in favore di terzi attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore meglio specificate nello Statuto sociale.

L'Associazione realizza i propri scopi attraverso lo sviluppo delle seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizione e gestione di strutture pubbliche o private per la custodia di animali randagi e da compagnia; supporto agli enti preposti in attività e iniziative per la tutela degli animali e la lotta al randagismo; divulgazione e sensibilizzazione alla cultura della salvaguardia e tutela della natura, degli animali e dell'ambiente. Raccolta fondi e donazioni liberali ai fini del supporto economico alle attività sociali. A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative

necessarie ed idonee, conformi con lo Statuto associativo e la norma vigente.

ART. 4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, attività di crowdfunding al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5. Consiglio Direttivo. I componenti a questa Assemblea costitutiva stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da sette componenti. Messe ai voti le candidature proposte, l'Assemblea elegge i sette membri del Consiglio Direttivo il quale contestualmente e all'unanimità elegge tra i suoi membri:

Presidente Sig.ra Locato Anna Maria

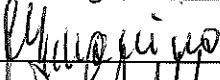


Vice presidente __Sig.ra Borracino Luisa

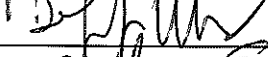
Segretario _Carmela Donvito



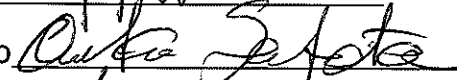
Tesoriere _Luisa Borracino



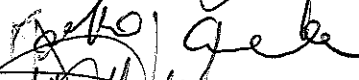
Consigliere De Giorgio Maria



Consigliere __Scapaticci Antonio



Consigliere Carmela Polito



Consigliere Nicola Drittone



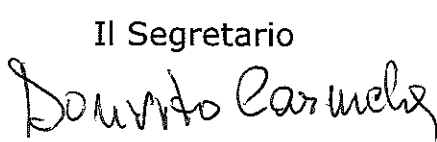
Il Presidente, la sig.ra Locato Anna Maria, è anche il rappresentante legale dell'associazione.

ART. 6. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2022. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

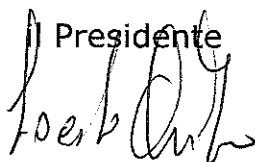
ART. 7. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita. I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento degli ulteriori adempimenti necessari, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali modifiche o aggiunte, a questo atto e a tutti gli atti consequenziali connessi, necessarie alla corretta registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"O.D.A.Am." (Organizzazione Difesa Animali e Ambiente)

Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Taranto alla via Mediterraneo n. 61, quale Ente del terzo settore, l'associazione OdV denominata "O.D.A.Am." in forma estesa "Organizzazione Difesa Animali e Ambiente" in conformità al dettato dell'art.32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "O.D.A.Am.", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3. Finalità e attività

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) (lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 e successive modificazioni;

- 2) (lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) (lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Ed in particolare persegue le seguenti finalità: postulando e diffondendo la unitarietà dei fondamentali valori morali, naturalistici, ecologici, ambientali nella consapevolezza che la salvaguardia di una specie deve rientrare in una cultura protezionistica globale, nel rispetto dell'uomo e di tutte le cose create. Nell'ambito di questi principi acquistano valore e significato i seguenti scopi:

- a) creare un movimento di opinione pubblica in favore degli animali ed in particolare modo del cane, illustrando ciò che il cane e gli animali danno agli uomini e viceversa, sul piano pratico ed affettivo ed il dovere degli uomini di trattare il cane e gli animali con comprensione e umanità;
- b) difendere i cani e gli animali da ogni crudeltà e abuso, compresi quelli destinati alla macellazione;
- c) svolgere un' educativa propaganda zoofila (particolarmente tra i ragazzi delle scuole) intesa a ingentilire il costume; d) costruire o gestire struttura di accoglienza per cani o animali abbandonati e dispersi, combattendo il randagismo a tutela della pubblica igiene;
- e) collocare presso privati zoofili i cani o gli animali come sopra salvati;
- f) di vigilare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla difesa degli animali e del patrimonio zootecnico;
- g) di promuovere il perfezionamento della legislazione attinente alla materia di propria competenza;
- h) di collaborare con le autorità centrali e locali alla soluzione di problemi che abbiano riflesso nel campo della difesa degli animali;
- i) collaborare con le autorità per la migliore attuazione di ogni profilassi e di norme igieniche ed anche in riguardo alla gestione dei centri di accoglienza Comunali ed all'eutanasia.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) gestione di canili pubblici o privati o strutture

dedicate al ricovero, custodia, alimentazione e accudimento di animali da compagnia;

b) collaborazione e supporto agli enti preposti per interventi di censimento e limitazione delle nascite di animali randagi, quali sterilizzazione e castrazione,

finalizzati alla lotta al randagismo. Tali interventi saranno effettuati tenuto conto del progresso scientifico;

c) organizzazione di manifestazioni, seminari, convegni e conferenze, nonché la produzione di materiali di propaganda e divulgazione tramite tutti i media e di prodotti editoriali, anche telematici, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

d) sostegno a persone in difficoltà che siano proprietari di animali d'affezione e che siano non più in grado di prendersene cura, fornendo quindi aiuto per un'eventuale successiva cessione a persone o enti ritenuti idonei al loro accudimento e custodia;

e) qualsiasi genere di acquisizione e/o creazione e gestione di rifugi e di altre strutture finalizzati all'accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione di animali domestici o randagi;

f) organizzazione di raccolte di cibo e di altri materiali di utilità in favore degli animali;

g) gestione e realizzazione di progetti volti alla sterilizzazione, cura, affidamento di animali, anche per il tramite di apposite convenzioni con gli enti preposti;

h) combattere ogni forma di violenza e sfruttamento degli animali;

i) promuovere ogni forma di aiuto ed assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all'abbandono;

l) promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente;

m) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda;

n) gestire progetti di adozione e sterilizzazione e altre attività coerenti con le attività di interesse generale come sopra individuate.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività

l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017

l'associazione potrà svolgere anche attività diverse

rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che

le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017. Eventuali margini di utile delle attività e/o dei servizi prestati dall'Associazione devono essere interamente destinati al miglior funzionamento della stessa Associazione.

Art. 7. Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere

presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso

all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 10. Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 12. Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera

scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13. Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e

volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che

vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 14. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio

regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 15. Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo,

laddove eletto; d) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16. L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha

diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

a) almeno una volta all'anno; b) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; c) ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio

Direttivo; d) quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A.R., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti: a) discute ed approva il bilancio; b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge; c) definisce il programma generale annuale di attività; d) procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti; e) procede eventualmente

all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti; f) nomina e revoca, quando previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento

dell'associazione; h) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; i) ratifica le delibere del

Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

l) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo; m) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e

statuto; n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; o) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; p) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, comparenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro

aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun

aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di audio video conferenza e/o telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei comparenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono

immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 22. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate

ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei comparenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;

- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.

Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 26. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 27. Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma

libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 28. Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 29. L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 30. Revisore legale dei conti.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31

D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può

eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 31. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 35. Libri sociali v

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati; b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 36. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e,

qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

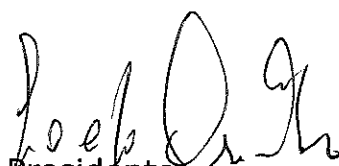
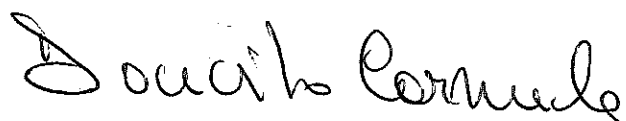
Art. 38. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altro ente di protezione animali, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 39. Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017, al Regolamento Generale dell'Associazione e alle loro eventuali variazioni.

il segretario



il Presidente